Penale Sent. Sez. 5 Num. 25125 Anno 2019

Presidente: VESSICHELLI MARIA

Relatore: MICCOLI GRAZIA

Data Udienza: 14/03/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da: SCHIAVONE FRANCESCO nato a CASAL DI PRINCIPE il 06/01/1953

avverso l'ordinanza del 04/12/2018 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; lette/sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'

udito il difensore



RITENUTO IN FATTO

- 1. Con ordinanza del 4 dicembre 2018 il Tribunale di Napoli -in sede di rinvio- ha confermato l'ordinanza emessa in data 8 marzo 2018 dal giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, con la quale veniva disposta nei confronti di SCHIAVONE Francesco la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli articoli 575-577 cod. pen. e 10, 12 e 14 della legge n. 479 del 1974.
- 2. Quest'ultima ordinanza era stata confermata in sede di riesame dal Tribunale di Napoli ed avverso la suddetta decisione il difensore dell'indagato aveva proposto ricorso per cassazione. Questa Corte, con sentenza della Prima Sezione (n. 51890 del 16 ottobre 2018), accogliendo parzialmente il ricorso, annullava la decisione con rinvio al Tribunale di Napoli limitatamente al profilo dell'attualità dei collegamenti dell'indagato con il sodalizio criminale di appartenenza, rilevando come l'ordinanza, da un lato, riconoscesse la dissociazione dal clan mafioso e, dall'altro, ritenesse la scelta dissociativa insufficiente ai fini della dimostrazione dell'interruzione del vincolo associativo, sul rilievo della "parzialità" della collaborazione e della personalità "particolarmente inquietante" del ricorrente.

Con la sentenza di annullamento si evidenziava che tale motivazione era solo apparente posto che, dopo aver dato atto della scelta di dissociarsi dal clan, aveva sminuito tale profilo in ragione di considerazioni generiche sul profilo soggettivo dell'indagato, aspetto privo di rilevanza specifica poiché fondato esclusivamente sul passato criminale del ricorrente.

- **3.** Avverso l'ordinanza pronunciata in sede di rinvio lo SCHIAVONE ha proposto, per mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
- **3.1.** Con il primo si censurano vizi motivazionali dal momento che l'impugnata ordinanza continua a riferirsi al passato criminale del ricorrente, senza valorizzare la scelta dissociativa, sulla cui effettività insiste il difensore, in quanto manifestata pubblicamente e confermata in due distinti interrogatori, nel corso dei quali si ebbe piena confessione, e in tutti procedimenti penali in cui l'odierno ricorrente figurava quale indagato o imputato. Tale scelta si è dunque tradotta non solo in dichiarazioni autoaccusatorie in relazione a determinati reati, per i quali lo SCHIAVONE è stato successivamente condannato, ma anche, contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnata ordinanza, nell'accusa nei confronti di altri soggetti appartenenti al clan.
- **3.2.** Con il secondo motivo si deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, l'inosservanza di norme stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza con riferimento agli articoli 274, 275, comma 1 lett. c, cod. proc. pen.
- Il difensore pone, in particolare, la questione della compatibilità giuridica tra l'ergastolo cd. ostativo e la custodia cautelare in carcere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto il Tribunale, oltre a soffermarsi nuovamente sulla caratura criminale dello SCHIAVONE, ha dato conto degli elementi che



comprovano l'apparenza della dissociazione dal clan dei casalesi e dunque l'inidoneità a rappresentare un momento di rottura con tale sodalizio.

Con la ordinanza in esame, quindi, il Tribunale si è conformato ai principi enunciati nella sentenza di annullamento, secondo la quale la scelta dissociativa non è incompatibile con la perdurante sussistenza del vincolo associativo, ma solo ove risultino elementi significativi della strumentalità della dissociazione, dimostrativi dell'inidoneità a rappresentare una reale rottura con il sodalizio di appartenenza.

V'è ampia ed articolata motivazione sul fatto che la dissociazione si è sostanziata solo in dichiarazioni autoaccusatorie da parte dello SCHIAVONE, all'evidente scopo di ottenere benefici, senza chiamate in correità, che invece sarebbero state sintomatiche di una reale volontà di allontanarsi alla associazione camorristica di appartenenza, considerando che il ruolo apicale ricoperto dal ricorrente all'interno del clan comportava la conoscenza di tutte le dinamiche criminali.

Nella ordinanza si confutano pure le deduzioni difensive circa la sussistenza di una collaborazione avente ad oggetto anche accuse in danno di terzi. Si rileva infatti che l'avere <<l'indagato, in una memoria depositata nel corso dell'interrogatorio di garanzia, dichiarato che suo cugino Schiavone Francesco, detto Sandokan, gli aveva comunicato, tramite uno dei fratelli Panaro, la volontà di uccidere i parenti del collaboratore Quadrano, è circostanza del tutto irrilevante e non certo dimostrativa di una reale volontà collaborativa, in quanto lo Schiavone ha accusato una persona che è già detenuta per moltissimi altri reati e raggiunta da condanne all'ergastolo>> (pag. 2 della ordinanza).

Si tratta di valutazioni di merito, congruamente e logicamente motivate e, come tali, non sindacabili da questa Corte.

D'altronde, va qui sottolineato che, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto di associazione di tipo mafioso, la presunzione di pericolosità sociale, di carattere relativo, di cui al combinato disposto degli artt. 275, comma terzo, cod. proc. pen. e 416-bis, cod. pen., può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga una inequivoca e concreta situazione che, pur in mancanza di una definitiva rescissione del vincolo associativo, dimostri l'effettivo e irreversibile allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale, con la conseguente carenza delle esigenze cautelari.

Come si è già detto, nel caso di specie i giudici di merito hanno ampiamente giustificato come gli elementi acquisiti consentano di escludere l'effettivo ed irreversibile allontanamento dello SCHIAVONE dal sodalizio del quale è esponente con ruolo apicale.

2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto sul punto si è già pronunziata, disattendendolo, la sentenza della Prima Sezione di questa Corte con la quale si è richiamata la condivisibile giurisprudenza in materia (Sez. 1, n. 48881 del 02/10/2013, Barranca, Rv. 25806601; Sez. 4, n. 20207 del 27/02/2004, Sangiorgi, Rv. 22916401).



3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Vanno adottati i provvedimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2019 Il consigliere estensore

Il Presidente